

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 14 gennaio 2008 (18.01) (OR. en,pl)

5187/08

PECHE 10

NOTA

del:	Segretariato del Consiglio
alle:	delegazioni
n. prop. Com:	15874/07 PECHE 356 - COM(2007) 759 definitivo (G/L doc. 16247/07 PECHE 373 + COR 1)
Oggetto:	Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura - Dichiarazioni delle delegazioni

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni unilaterali delle delegazioni.

Le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione formeranno oggetto di un documento separato (5186/08 PECHE 9).

5187/08 ola/DER/sv DG B III

1. Dichiarazione della Spagna

"<u>La delegazione spagnola</u> ritiene che il numero massimo di navi spagnole che possono praticare la pesca del pesce spada a sud di 20°S della zona della convenzione WCPFC debba essere fissato a 15, e non a 14, tenuto conto dell'attività di pesca praticata nel periodo di riferimento stabilito nella misura di conservazione e gestione 2006/003.

La delegazione spagnola chiede alla Commissione di prendere, nella prossima riunione annuale di detta organizzazione regionale di pesca, i provvedimenti necessari affinché il prossimo regolamento sui TAC e sui contingenti per il 2008 preveda un numero di 15 navi spagnole autorizzate a praticare la pesca del pesce spada nella suddetta zona."

2. Dichiarazione comune del Regno Unito e dell'Irlanda sulle preferenze dell'Ai

"<u>Il Regno Unito e l'Irlanda</u> considerano che le preferenze dell'Aia costituiscano parte integrante della stabilità relativa che rispecchia l'esigenza di salvaguardare le particolari necessità delle regioni le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse. Questo aspetto è specificamente riconosciuto nella politica comunitaria della pesca e sancito nel regolamento n. 170/83 del Consiglio e nel regolamento n. 3760/92 del Consiglio. È stato nuovamente ribadito nel regolamento n. 2371/2002 del Consiglio."

3. Dichiarazione del Regno unito sulla flessibilità per la pesca della rana pescatrice

"Il Regno Unito conferma la propria intenzione di esaminare nel corso del 2008 la possibilità di autorizzare che il 5 % dei contingenti di rana pescatrice della zona IV sia pescato nella zona VI. Esso cercherà di raggiungere un accordo con i pertinenti Stati membri prima di presentare tali eventuali piani alla Commissione per assicurare che il regolamento sul TAC e sui contingenti sia modificato entro l'anno."

4. Dichiarazione comune della Francia e del Regno Unito sui rigetti di merlano nel Mare del Nord

"<u>Il Regno Unito e la Francia</u> confermano l'intenzione di procedere a prove nel 2008 per attuare le disposizioni di cui al punto 10 dell'Allegato III del regolamento in questione."

5. Dichiarazione della Danimarca e della Svezia sul cicerello

"Al fine di garantire una gestione sostenibile e globale della pesca al cicerello, <u>la Danimarca e la Svezia</u> chiedono alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta relativa alla ripartizione dei contingenti non assegnati che dovrebbe essere adottata anteriormente al 1º aprile 2008, data di inizio della pesca sperimentale."

6. Dichiarazione del Belgio, della Danimarca, della Germania e dei Paesi Bassi sulle preferenze dell'Aias

"A parere <u>del Belgio</u>, <u>della Danimarca</u>, <u>della Germania e dei Paesi Bassi</u>, i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri sono stati definitivamente concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, che è un principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca. A nostro giudizio, le preferenze dell'Aia contravvengono al principio della stabilità relativa."

7. Dichiarazione della Polonia sul contingente di pesca per l'aringa atlanto-scandinava (divisioni statistiche CIEM I e II)

"<u>La Polonia</u> ritiene che il contingente di aringa atlanto-scandinava assegnato dalla Commissione europea non rifletta la tradizionale attività di pesca della Polonia nella zona di regolamentazione NEAFC.

Finché era ancora in vigore il precedente accordo tra gli Stati costieri (1996–2002), la quota media della Polonia ammontava a circa lo 0,17 % del contingente generale NEAFC. Nel quadro dei negoziati di adesione e vista l'assenza di un accordo tra gli Stati costieri, alla Polonia è stata assegnata una quota temporanea nel TAC dell'UE.

Nonostante l'accordo raggiunto tra gli Stati costieri nel 2007, la quota tradizionale della Polonia è rimasta ad un livello minimo, non giustificabile, dello 0,11 % del TAC fissato dalla NEAFC. È urgente porre tempestivamente rimedio a questa situazione, contraria ai diritti storici della Polonia.

A tal fine, la Polonia sollecita la Commissione europea ad adottare tutte le misure necessarie nell'ambito della NEAFC per garantire i diritti della Polonia in materia di pesca."